



LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Apertura cassetta di sicurezza: ultime sentenze

Autore: Redazione | 29/04/2021



Servizio bancario; facoltà spettanti ai cointestatari; potere di disporre come propri degli oggetti custoditi o delle somme versate appartenenti ad altri.

Leggi le ultime sentenze sulle **cassette di sicurezza**.

Accertamento del valore del contenuto della cassetta di sicurezza

Nel **giuramento estimatorio** ciò che rileva è l'essenzialità dell'accertamento del valore della cosa in relazione al "petitum", onde il giuramento può essere deferito anche per stabilire il valore di una cosa perduta o perita a causa dell'**inadempimento di un'obbligazione** strumentale alla sua conservazione e, dunque, per determinare il "tantundem" dovuto a fini risarcitori.

(In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto ammissibile il giuramento suddetto deferito per accertare, oltre al numero ed alla qualità, anche il valore dei gioielli custoditi presso una banca in una cassetta di sicurezza e trafugati durante una rapina).

Cassazione civile sez. I, 15/03/2016, n.5090

Accertamento notificato agli eredi e rinuncia all'eredità

Non costituisce **accettazione tacita dell'eredità** e quindi non inficia la **rinuncia all'eredità** compiuta dai chiamati all'eredità, subito dopo il ricevimento della notifica di avviso di accertamento, l'aver in precedenza aperto una cassetta di sicurezza bancaria prelevandone, da parte del cointestatario, la metà dell'importo contenuto e neppure l'aver risposto a questionario in qualità di "erede" del contribuente così come avere ricevuto **notifica dell'avviso di accertamento**, indirizzato agli "eredi" del contribuente.

Comm. trib. reg. Brescia, (Lombardia) sez. LXVII, 03/06/2013, n.201

Cointestazione delle cassette di sicurezza

La **cointestazione** delle cassette di sicurezza autorizza il cointestatario alla relativa apertura e prelievo, ma non attribuisce al cointestatario, che sia a conoscenza dell'appartenenza dei beni contenuti ad altri, il potere di disporre come proprietario dei beni ivi contenuti.

La **cointestazione dei conti bancari** autorizza il cointestatario ad eseguire tutte

le operazioni consentite dalla cointestazione, ma non attribuisce al cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri delle somme affluite sui conti e dei relativi saldi, il potere di disporne come proprie.

Cassazione civile sez. II, 30/05/2013, n.13614

Apertura della cassetta di sicurezza e prelievo

La **cointestazione di una cassetta di sicurezza** o di un **conto corrente bancario** autorizza ciascuno degli intestatari, rispettivamente, all'apertura della cassetta e al relativo prelievo, ovvero al compimento di tutte le operazioni consentite sul conto, ma non attribuisce al medesimo cointestatario, che sia consapevole dell'appartenenza ad altri degli oggetti custoditi o delle somme risultanti a credito, il potere di disporne come proprietario.

Cassazione civile sez. II, 30/05/2013, n.13614

Danno non patrimoniale

Anche quando il fatto illecito integra gli estremi del reato, la sussistenza del danno non patrimoniale può mai essere ritenuta "in re ipsa", ma va sempre debitamente allegata e provata da chi lo invoca, anche attraverso presunzioni semplici (nella specie, relativa all'**apertura di una cassetta bancaria di sicurezza**, la Corte ha ritenuto illegittima la sentenza di merito nella parte in cui aveva riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale in mancanza di apposita richiesta e prova di parte, accertamento e valutazione del giudice).

Cassazione civile sez. II, 12/10/2012, n.17490

Autorizzazione ad aprire la cassetta di sicurezza

Integra il delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. - e non quello di furto - il dipendente di una banca che si impossessi dei beni contenuti in una cassetta di sicurezza, avendone ottenuto dal

cliente la chiave, in quanto detta "traditio", a meno che non sia diversamente convenuto, riveste il significato di autorizzazione ad aprire la cassetta e, salvo prova contraria, a disporre, beninteso nell'interesse del titolare, del suo contenuto, di guisa che l'agente ha il possesso della cassetta e dei beni in essa custoditi.

Cassazione penale sez. V, 28/09/2011, n.44942

Servizio bancario delle cassette di sicurezza

Il contratto avente ad oggetto il servizio di cassetta di sicurezza posto a disposizione dalla banca non si scioglie con la **dichiarazione di fallimento del cliente**, ma, in virtù del principio generale dettato dall'art. 42 l. fall., a questi si sostituisce il curatore, che è l'unico soggetto legittimato ad aprire la cassetta ed a prenderne in consegna il contenuto. Ne consegue che la disdetta del predetto contratto da parte del cliente in data successiva al fallimento è inefficace nei confronti della massa dei creditori.

Tribunale Napoli, 28/05/2003

Richiesta di blocco provvisorio di eventuale cassetta di sicurezza

Deve ritenersi del tutto legittima la richiesta di documentazione ex art. 248 c.p.p. con contestuale richiesta di blocco provvisorio di eventuale cassetta di sicurezza rivolta ad un istituto dal Procuratore della Repubblica in vista di una futura apertura e sequestro formale.

Cassazione penale sez. III, 31/07/1996

Apertura della cassetta di sicurezza del fallito

Nell'ipotesi di morte del fallito prima della dichiarazione di fallimento, va autorizzata l'apertura della cassetta di sicurezza di cui il fallito era intestatario, con la conseguente sottoscrizione a sigillo e quindi ad inventario dei beni ivi contenuti,

prescindendo dal **consenso all'apertura della cassetta** da parte degli eredi del fallito, previsto in generale dall'art. 1840 comma 2 c.c.

Tribunale Roma, 28/02/1995

Verbali d'apertura delle cassette di sicurezza

Per la redazione dei verbali d'apertura delle cassette di sicurezza e la stesura dell'inventario del contenuto delle medesime ai sensi dell'art. 48 comma 6 d.l. 31 ottobre 1990 n. 346 non è necessaria la delega del notaio da parte della A.G., poiché in tal caso l'inventario notarile è alternativo a quello redatto dal funzionario dell'amministrazione fiscale.

Pretura Torino, 21/03/1991

Apertura della cassetta di sicurezza: redazione del verbale

Ai fini della redazione del verbale di apertura e di inventario delle cassette di sicurezza, non è necessaria la delega al notaio da parte dell'autorità giudiziaria.

Tribunale Monza, 19/03/1988

Redazione verbali di apertura delle cassette di sicurezza: occorre la delega al notaio?

Per la redazione dei verbali di apertura delle cassette di sicurezza previsti dall'art. 49 d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 non è necessaria la delega al notaio da parte dell'autorità giudiziaria.

Tribunale Ferrara, 24/12/1982

Apertura di una cassetta di sicurezza: l'autorizzazione

A norma dell'art. 1399 c.c. la ratifica deve essere data nelle stesse forme stabilite per l'atto concluso da chi non aveva il potere di rappresentanza necessario per compierlo. Pertanto, qualora per l'apertura di una cassetta di sicurezza ad opera di un soggetto diverso dall'intestatario è prevista un'autorizzazione di quest'ultimo mediante atto scritto, l'apertura di tale cassetta, senza la prescritta autorizzazione, ad opera di terzo, non può ritenersi ratificata dal costante e prolungato comportamento inattivo dell'intestatario.

Cassazione civile sez. I, 13/05/1982, n.3000

Intestazione di una cassetta di sicurezza

Dall'intestazione di una cassetta di sicurezza a più persone può desumersi la presunzione di comproprietà delle cose depositate, presunzione fondata sul diritto di entrambi all'apertura della cassetta di sicurezza.

Tribunale Parma, 20/05/1981

Intestazione di una cassetta di sicurezza a più persone

Dall'intestazione di una cassetta di sicurezza a più persone può desumersi la presunzione di comproprietà delle cose depositate, presunzione fondata sul diritto di entrambi all'apertura della cassetta di sicurezza.

Tribunale Parma, 20/05/1981

Apertura della cassetta di sicurezza: mancanza del consenso degli altri eredi

La banca non può rifiutare, in mancanza del consenso degli altri eredi, l'apertura della cassetta di sicurezza ad alcuni di essi qualora sia provato che solo a questi spetta il contenuto della cassetta.

Tribunale Pavia, 09/05/1980

Contratto di cassetta di sicurezza

Il **contratto di cassetta di sicurezza**, in cui la prestazione essenziale della banca è rappresentata dalla custodia, non implica una “praesumptio ex lege” di comproprietà delle cose ivi depositate a favore dei cointestatari del contratto, giacché l’art. 1840 c.c. si limita a stabilire che, salvo diversa pattuizione, l’apertura della cassetta è consentita a ciascuno di essi.

Dall’intestazione di una cassetta di sicurezza a più persone può invece desumersi soltanto una presunzione semplice di comproprietà delle cose depositate, allorché tale fatto, in concorso con altre circostanze presenti, ai sensi dell’art. 2729 c.c., carattere di gravità, precisione e concordanza.

Cassazione civile sez. III, 20/09/1979, n.4823

Cointestatario di cassetta di sicurezza

Integra gli estremi del delitto di cui all’art. 483 c. p. il fatto del privato che falsamente dichiara l’esistenza in vita del cointestatario di cassetta di sicurezza, nella dichiarazione resa all’impiegato dell’istituto bancario ai sensi dell’art. 49, comma 5, d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637.

Il **dipendente dell’istituto bancario** (sia privato sia pubblico) assume la qualità di pubblico ufficiale nel momento in cui compila e tiene il registro delle attestazioni di esistenza in vita dei cointestatari di cassette di sicurezza.

Il registro contenente le dichiarazioni che gli intestatari di cassette di sicurezza debbono rendere in ordine all’esistenza in vita del cointestatario al momento dell’**apertura della cassetta di sicurezza** costituisce atto pubblico.

Pretura Torino, 25/05/1977